

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CAMINI (APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 53 DD. 20.12.2000)
--

ART. 1

Il servizio di pulizia camini nel Comune di Varena è reso obbligatorio ed è disciplinato dalle norme di cui all'art. 14 della L.R. 20.08.1954, n. 24 e dal presente Regolamento.

ART. 2

La pulizia dei camini sul territorio del Comune di Varena è esercitata personalmente dai soggetti autorizzati con l'aiuto eventuale di propri famigliari o propri dipendenti.

Lo spazzacamino effettuerà due turni ordinari di pulizia annuali nei periodi di **MARZO – APRILE** e **OTTOBRE – NOVEMBRE**. Ulteriori interventi di pulizia richiesti di pulizia richiesti dall'utente fuori dai turni saranno ai prezzi stabiliti senza maggiorazione alcuna. (cfr. art. 14).

ART. 3

E' vietato a qualsiasi altra persona che non siano gli spazzacamini autorizzati dal Sindaco competente, esercitare il servizio di spazzacamino nel territorio del Comune di Varena. Resta peraltro salva la possibilità di ricorrere ad altro spazzacamino fuori dai turni di pulizia come fissati nel successivo art. 8 del presente regolamento fermo restando l'obbligo di consentire l'esecuzione del turno agli spazzacamini autorizzati.

ART. 4

Il servizio di spazzacamino nel Comune di Varena può essere esercitato soltanto da coloro che abbiano ottenuto il "permesso speciale" del Sindaco. Tale autorizzazione è soggetta a rinnovazione triennale e su conforme deliberazione della Giunta comunale, ai sensi della L.R. n. 24/1954, sul servizio "antincendi" e ss.mm.

Il numero delle autorizzazioni di spazzacamino viene fissato di volta in volta dalla Giunta comunale, in sede di rinnovo delle stesse, non potendo tuttavia essere inferiore a due.

Lo spazzacamino che domanda il permesso speciale deve provare di avere i requisiti professionali mediante presentazione di apposito certificato da rilasciarsi dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato. Nella domanda devono altresì essere indicati le generalità e l'indirizzo del richiedente. La domanda è diretta al Sindaco del Comune interessato e in caso di più Comuni riuniti in un'unica zona, al Sindaco del Comune capo zona.

ART. 5

In caso di assenza dal servizio gli spazzacamini dovranno provvedere per la propria sostituzione, dandone tempestiva comunicazione scritta al Sindaco, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'inizio del turno, salvo i casi di forza maggiore.

ART. 6

Le inadempienze da parte degli spazzacamini alle dipendenze del presente regolamento sono punite con le sanzioni previste dal successivo art. 16. In casi più gravi il Sindaco può disporre la sospensione dal servizio fino a tre mesi.

Il permesso speciale può essere revocato, sentita l'Associazione Provinciale dell'Artigianato, allo spazzacamino che risultasse inadempiente e recidivo in maniera grave alle disposizioni del presente regolamento.

ART. 7

I proprietari e gli Amministratori di fabbricati sono obbligati a far pulire dal soggetto scelto tra quelli espressamente autorizzati all'attività di spazzacamino nel Comune di Varena, a loro spese, tutti i camini in funzione nello stabile, i focolai, le stufe e in genere gli impianti di riscaldamento, secondo le modalità di cui al seguente art. 8. I proprietari hanno diritto di rivalsa per le spese sostenute nei confronti degli inquilini.

I proprietari di casa o le persone altrimenti responsabili della manutenzione del fabbricato soggetto all'obbligo della spazzatura devono predisporre tutto affinché la spazzatura possa aver luogo nel giorno annunciato. A tal fine le persone assenti per lungo periodo sono tenute a nominare apposito responsabile cui gli spazzacamini potranno riferirsi per l'esecuzione della pulitura. Allo spazzacamino scelto dal proprietario, tra quelli autorizzati dal Sindaco, incombe pure l'obbligo dell'asporto e dell'allontanamento della fuliggine nel luogo espressamente indicato dal proprietario o amministratore. I camini che non possono essere puliti con normale spazzatura debbono essere all'occorrenza, bruciati dallo spazzacamino scelto dal proprietario fra quelli autorizzati. Questi però deve comunicare la data della bruciatura al proprietario di casa, agli inquilini ed ai Vigili del Fuoco.

Per la bruciatura dei camini lo spazzacamino deve predisporre la presenza di almeno un Vigile del Fuoco e rispettare le norme all'uopo emanate.

Camini riconosciuti come danneggiati e non rispondenti alle norme del regolamento edile, non possono essere bruciati.

Nel tardo pomeriggio e durante la notte, se soffia un vento forte o in caso di prolungata siccità, la bruciatura deve essere tralasciata.

A bruciatura effettuata lo spazzacamino e i Vigili del fuoco esamineranno accuratamente il fabbricato e particolarmente: i solai e la soffitta, per accertare che non sussista pericolo di incendio.

Il giorno ed il tempo della bruciatura verranno annotati nel prescritto libretto di controllo.

Si precisa che, per quanto riguarda la bruciatura dei camini, il servizio di vigilanza e reso a pagamento, come stabilito dalla legge 26.07.1965, n. 966.

ART. 8

I camini, tubi delle stufe ed in genere tutte le condotte da fumo di qualsiasi impianto di bruciatura o di riscaldamento, purché in funzione, devono obbligatoriamente venire spazzati:

- **Almeno due volte all'anno** nei turni ordinari di **MARZO – APRILE e OTTOBRE – NOVEMBRE**, qualora utilizzino combustibile solido, nafta e gasolio;
- **Almeno una volta all'anno** in uno dei suddetti turni, qualora utilizzino Kerosene o gas;

Le stufe, i focolai le caldaie e gli impianti di riscaldamento in genere, **devono** obbligatoriamente venire spazzati almeno una volta all'anno in uno dei turni ordinari.

Camini, tubi delle stufe, condotte da fumo, stufe ed impianti di riscaldamento di qualsiasi genere, a direzione dell'utente e su eventuali suggerimenti dello spazzacamino, **possono** venire ulteriormente spazzati anche fuori del turno di pulizia fissato obbligatoriamente come sopra, nel corso degli altri turni che lo spazzacamino effettuerà durante l'anno.

Per gli impianti da riscaldamento stagionali, la pulitura può essere effettuata anche a periodi più lunghi, a seconda del tipo di combustibile e delle necessità dell'impianto riscontrate dallo spazzacamino, che comunque deve garantire il funzionamento.

Per gli impianti ove il fuoco arde permanentemente, la pulizia va effettuata ogni trenta giorni a seconda delle necessità dell'impianto riscontrate dallo spazzacamino.

I camini larghi, con fuoco aperto, devono essere spazzati almeno due volte nel periodo di riscaldamento e la cucina sono anche ad energia elettrica o a gas, la spazzatura avrà luogo secondo le necessità dell'impianto, riscontrate dallo spazzacamino autorizzato.

ART. 8-BIS

Relativamente alla pulizia nel periodo di inattività si dovrà rispettare la periodicità di seguito indicata:

- Focolari a combustione gassoso: ogni cinque anni durante il periodo di inattività;
- Focolari a combustione liquido posti a quota inferiore o uguale a 700 m.s.l.m.: ogni quattro anni durante il periodo di inattività;
- Focolari a combustione liquido posti a quota superiore a 700 m.s.l.m. ogni tre anni durante il periodo di inattività;
- Focolari a combustione solido posti a quota inferiore o uguale a 700 m.s.l.m.: ogni due anni durante il periodo di inattività;
- Focolari a combustione solido posti a quota superiore a 700 m.s.l.m.: almeno una volta all'anno nel periodo di inattività.

ART. 9

Per il controllo della tempestiva spazzatura dei camini, sono introdotti appositi libretti di tipo uniforme. Ogni proprietario di casa deve procurare per sé e per ciascuno dei suoi inquilini un tale libretto nel quale lo spazzacamino scelto tra quelli autorizzati dal Comune di Varena, ha il dovere di annotare di volta in volta la pulitura eseguita.

Il libretto dovrà venire esibito agli organi comunali di osservanza ogni qualvolta ne facciano richiesta. La distribuzione dei libretti di controllo viene eseguita dall'amministrazione comunale, tramite gli spazzacamini, unitamente alle norme di cui al presente regolamento.

ART. 10

Un inquilino che cambia abitazione deve restituire il libretto al proprietario della casa, il quale ultimo lo consegnerà al nuovo inquilino.

ART. 11

Se il libretto di controllo andasse smarrito, il proprietario di casa è obbligato a fornire un nuovo libretto a spese dell'inquilino che lo ha smarrito.

ART. 12

Su richiesta del proprietario o degli inquilini, lo spazzacamino dovrà legittimarsi presentando l'apposita tessera. Questa tessera viene rilasciata dal Sindaco.

ART. 13

Lo spazzacamino scelto dal censita tra quelli autorizzati dovrà concordare con il richiedente il giorno e le modalità della sua prestazione.

La spazzatura dei grandi impianti è da effettuarsi in un periodo di tempo da concordare con il titolare dell'azienda in maniera tale che l'andamento dell'azienda non ne venga gravemente disturbato.

Durante le ore annunciate dallo spazzacamino i proprietari di casa e gli inquilini sono obbligati a facilitare allo spazzacamino l'accesso ai locali in cui si trovano i condotti da fumo e focolai da spazzare.

Nel caso di necessità lo spazzacamino è autorizzato a salire sui tetti delle case usando tutti i riguardi e le cautele per evitare danni, esortando il proprietario della casa a praticare accessi al camino che agevolino la salita sul tetto.

Lo spazzacamino è responsabile verso il proprietario di casa e gli inquilini dei danni accertati, dovuti a scarsa accortezza ed a imprudenza.

Lo spazzacamino durante l'esecuzione delle proprie mansioni, sia nell'interno quanto all'esterno, deve essere lasciato libero di esplicare il lavoro ritenuto necessario.

E' dovere degli inquilini provvedere a ciò che durante il lavoro di spazzatura tutti gli sportelli dei camini siano chiusi completamente, onde evitare la spazzatura venga sempre eseguita nella maniera prescritta e con le necessarie cautele.

Essi dovranno segnalare al locale Corpo Vigili del Fuoco ed ai proprietari di fabbricati o amministratori, per iscritto tutte le circostanze di qualsiasi genere costatate e ritenute pericolose ed atte a provocare un incendio. Essi dovranno inoltre denunciare per iscritto al Comune tutti coloro che si rifiutassero di permettere la pulitura dei condotti da fumo.

ART. 14

Le tariffe per la spazzatura dei camini sono stabiliti ogni tre anni con apposito provvedimento del Consiglio Comunale e verranno rimosse direttamente dallo spazzacamino.

ART. 15

I condotti da fumo non utilizzati, che devono essere contrassegnati dallo spazzacamino devono essere visitati una volta all'anno e comunque prima della loro utilizzazione, senza applicazione di alcuna tariffa. Condotti da fumo di nuova costruzione o in caso di ricostruzione edile, devono essere visitati e raschiati dallo spazzacamino che li contrassegnerà. Tutte le manchevolezze riscontrate devono essere immediatamente segnalate per iscritto al Comune per la loro eliminazione.

ART. 16

Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento sono punite dall'Amministrazione Comunale a norma e con la procedura contemplate negli art. 106 e segg. Del T.U. della legge Comunale e provinciale, approvato con R.D. 03.03.1934, nr. 383 e successive modificazioni.